

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO PROVINCIA DI TREVISO

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO VILLA PRIULI E

MUNICIPIO CON SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE INFISSI –

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

NEXTGENERATIONEU CUP E34H22000440001 CIG 9357100B2F

L'anno 2022 il giorno 06 (sei) del mese di ottobre, nella sede municipale di
Castello di Godego, sono presenti i signori:

- nato a (....) il Responsabile
dell'Area Tecnica del Comune di Castello di Godego, domiciliato per motivi di
carica presso la sede Municipale di Castello di Godego, il quale agisce in nome,
per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Castello di Godego (C.F.
81000410266 e P.I. 01863430268) ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), e
dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che nel prosieguo
dell'atto può essere chiamato per brevità anche "Comune";

- nato a (.....) il, codice
fiscale, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale
rappresentante della ditta Costruzioni Virago s.n.c. con sede legale a Cavaso del
Tomba (TV) in via Virago Alto n.10, P.IVA e C.F. 02473690267 e iscrizione nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Treviso al numero
TV215361, d'ora in poi chiamato "Appaltatore";

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta comunale n.116 del 02.08.2022 è stato approvato

il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Intervento di efficientamento energetico presso Villa Priuli e Municipio con sostituzione e manutenzione infissi – Intervento finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEu.

- l’Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. E34H22000440001, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9357100B2F;

- la Provincia di Treviso, in qualità di Stazione Unica Appaltante – in attuazione della Convenzione datata 24/09/2016 e rinnovata in data 21/10/2021 ed in ossequio al D. Lgs. n. 50/2016, ha adempiuto a tutte le fasi di sua competenza in conformità alla normativa vigente;

- a conclusione della procedura di individuazione del contraente, con Determinazione Area tecnica n.145/332 del 30.08.2022 si è provveduto, in seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese in sede di gara, all’aggiudicazione definitiva dei lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo di complessivi € 65.545,57 di cui € 1.200,00 per oneri destinati alla sicurezza;

- il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data 06.09.2022 prot.10838, ad ottemperare a quanto prescritto all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente all’avvenuta aggiudicazione definitiva;

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;

- i lavori in oggetto sono afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 in materia di “Pari Opportunità e

inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano
quanto segue:

Articolo 1. Premesse

1. Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante
e sostanziale del presente atto.

Articolo 2. Oggetto dell'appalto

Il "Comune", come sopra rappresentato, affida all'appaltatore, come sopra
rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in
premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 - Corrispettivo dell'Appalto

1. Il Comune pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del
presente contratto, il corrispettivo netto di € 65.545,57 (euro
sessantacinquemilacinquecentoquarantacinque/57), comprensivo di €
1.200,00 (euro milleduecento/00) per oneri relativi alla sicurezza del lavoro
connessi specificatamente al presente contratto non soggetti a ribasso d'asta,
oltre a IVA al 10% per un importo complessivo di € 6.674,56
(seimilaseicentosettantaquattro/56).

L'importo di cui sopra risulta dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di
gara.

2. Il corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal
contratto è previsto "a misura".

3. In merito all'anticipazione sull'importo a base di contratto, trovano

applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020.

4. I pagamenti in acconto verranno corrisposti all'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 24 del CSA, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00), comprensivo della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

5. La rata di saldo verrà corrisposta, a norma dell'art. 25 CSA entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione, previa presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa come previsto all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento e, in relazione al saldo finale, alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021.

7. Il pagamento delle competenze di cui sopra dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura elettronica.

Il Codice Univoco per l'invio della fattura elettronica, risulta essere: UFKF8K.

La fattura dovrà, inoltre riportare i dati della determinazione di affidamento dei lavori e i relativi numeri di CIG e CUP nonché la dicitura Decreto Contributo L.27.12.2019 PNRR M2C4 – 2.2 “Intervento finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” pena la non accettazione della fattura.

8. La cessione del corrispettivo è ammessa nella forma e nei limiti previsti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dall’art. 3 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. n. 145/2000.

9. L'“Appaltatore” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il

seguinte/i	seguinti	conto/i	corrente/i	bancari/o
------------	----------	---------	------------	-----------

IT40Z0839961580000000322713	Banca	delle	Terre	Venete,
-----------------------------	-------	-------	-------	---------

IT60D0585661660121571423360	Volksbank	Banca popolare	Alto Adige,	
-----------------------------	-----------	----------------	-------------	--

IT05K0890461910042000000256	Banca Prealpi	San Biagio	su cui sono	
-----------------------------	---------------	------------	-------------	--

abilitati ad operare i seguenti soggetti: Virago Andrea e Gaggia Liliana

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati

di cui sopra.

10. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11. È stata accertata la domanda di iscrizione nella *White List* istituita presso la Prefettura competente di Treviso.

Articolo 4 - Osservanza di leggi e regolamenti

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Articolo 5 - Variazione dell'importo contrattuale

1. L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile. Non è pertanto prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4 (c.d. "Decreto Sostegni ter") convertito in L. n. 25 del 28/03/2022, dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018;
2. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 6 - Obblighi dell' "Appaltatore"

1. L'appalto viene concesso dal "Comune" ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato speciale d'appalto e dei documenti facenti parte del progetto.
2. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti, depositati agli atti del "Comune" unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto, tutti sottoscritti marginalmente dalla ditta appaltatrice pagina per pagina, in segno di piena, totale e

incondizionata accettazione e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elaborati grafici: n. 4 tavole;
- Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera prodotta dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara di appalto;
- Il Computo Metrico Estimativo;
- Il P.S.C.;

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale sopra richiamato.

4. L'Appaltatore, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, ha prodotto il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Si considerano inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 7. Termine di esecuzione e penali

1. L'“Appaltatore” deve ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto entro
giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori e in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale
di consegna parziale. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge,
la data di consegna è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto
dal direttore dei lavori.

2. Nel caso in cui alla data stabilita per la consegna dei lavori l'Appaltatore non
si presenti senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 49/2018, la
stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

3. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori,
qualora non giustificato da sospensioni o proroghe concesse, è applicata una
penale come prevista dall'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. In considerazione dell'intervenuta approvazione del PNRR con l'inserimento
dell'intervento in oggetto e della necessità di rispettare *target e milestones*
imposti dalla Commissione europea, è fondamentale rispettare le stringenti
tempistiche indicate quali *target* del piano:

- inizio dei lavori entro e non oltre il 15.09.2022;

- conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31.12.2023.

L'aggiudicatario che per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto di dette
tempistiche e delle scadenze sopra indicate, sarà chiamato a rispondere del
danno subito dall'Ente in caso di parziale o mancata corresponsione del
contributo.

Articolo 8. Risoluzione e recesso.

1. In materia di risoluzione e recesso contrattuale, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
-

Articolo 9. Controversie.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario come disciplinato dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero non definite con le modalità di cui al Capitolato Generale, sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Treviso. È escluso l'arbitrato.
-

Articolo 10. Garanzia (Cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 0899422734 del 05.09.2022, dalla società HDI Assicurazioni s.p.a. agenzia di San Martino Buon Albergo di euro 3.337,28.
 2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, il “Comune” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tutto o in parte. L'“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il “Comune” debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'“Appaltatore”.
-

4. L'appaltatore è obbligato ad integrare la cauzione per l'importo
-

corrispondente all'atto aggiuntivo qualora, per effetto di varianti in corso d'opera, l'importo originario del contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo" di cui all'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11. Assicurazioni.

1. L'“Appaltatore” ha prodotto, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, copia della polizza di assicurazione n.1901836 del 05.09.2022 dalla Elba Assicurazioni s.p.a. - agenzia di Verona, di € 66.745,57 per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori di ammontare, di € 50.000,00 per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della demolizione e sgombero, nonché per un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori.
2. Qualora la compagnia assicurativa faccia valere, nel corso di validità, la clausola di rescindibilità della polizza per avvenuto sinistro, l'appaltatore dovrà immediatamente sottoscrivere nuova polizza assicurativa con le stesse condizioni e massimali dalla precedente.
3. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l'amministrazione appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.
4. L'Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra

la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto.

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
-

Articolo 13. Subappalto

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia.
 2. Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l'“Appaltatore” si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori/parti di opere: allestimento/dismissione cantiere, opere di falegnameria, opere di impermeabilizzazione, opere di coibentazione, nuovi serramenti, lattonerie e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l'autorizzazione al subappalto. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, il “Comune” non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere al “Comune”, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il “Comune” sospende il successivo pagamento a favore dell'“Appaltatore”.
-

Articolo 14. Obblighi di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021

Trattandosi di opere finanziate dal PNRR l'operatore economico:

1) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dichiara, che per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, intende destinare **il numero di 2 lavoratori all'impiego della commessa in questione**; qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, l'operatore economico si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile.

2) Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 (punto 1), in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3) Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3 e 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo

del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

4) La violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.

Articolo 15. Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 105, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dal DM 6 giugno 2012.

3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del “Comune” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di

regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti ed in relazione al saldo finale, previa verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'“Appaltatore” o di eventuali subappaltatori, il “Comune” provvederà conformemente a quanto stabilito dal CSA, e ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

4. I suddetti obblighi vincolano l'“Appaltatore” e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Articolo 16. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede del “Comune”, ubicato nel Municipio di Castello di Godego via Marconi n.58 – 31030 Castello di Godego (TV).

Articolo 17. Controlli dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato il Responsabile unico del procedimento, il Responsabile dei lavori (Art. 89 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 81/2008) e il Direttore dei lavori, con le rispettive funzioni e competenze, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello

svolgimento dei lavori, le quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell'ordinamento, ed in particolare, nel Decreto n.145/2000, nel D. Lgs. n. 50/2016, d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, D.M. n. 49/2018, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza.

2. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

Articolo 18. Spese contrattuali.

L'Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2582 del 07.08.2007 tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della "Stazione appaltante".

Articolo 19. Registrazione.

Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui richiedono la registrazione in misura fissa in caso d'uso.

Articolo 20. Interpretazione del contratto.

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le

disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del

Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del

capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato

speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 6, prevalgono le prime.

Articolo 21. Trattamento dei dati personali.

1. L'appaltatore si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di tutte le

norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) riguardante la disciplina

sulla riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali dei quali

venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio. In caso di

inadempimento, l'appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti del

Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione

della sopra citata legislazione. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità

civili e penali dell'appaltatore in caso di utilizzo non conforme dei dati

personali dagli stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento del

servizio, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed

adempimenti formali previsti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

2. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Comune informa che i

dati personali, sensibili e giudiziari inerenti l'appaltatore e detenuti dal

Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore

oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti

elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi

inerenti la materia. L'appaltatore può esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del citato DGPR, nei limiti e con le modalità ivi indicate.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune e responsabile degli stessi il Responsabile Servizi tecnici.

Quest'atto, scritto con l'ausilio di mezzi elettronici, consta di n. 16 facciate intere oltre a 16 righe della 17esima facciata.

Dopo aver letto il presente contratto, le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs.50/2016, apponendo ciascuna la propria firma digitale a distanza (Modalità prevista nell'Intesa sulle modalità di stipula dei contratti pubblici conclusi ai sensi dell'art.6, comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17.12.2021 n.221 di cui alla seduta della Conferenza unificata del 05.12.2013)

Il Responsabile Area Tecnica: (firmato digitalmente)

Costruzioni Virago s.n.c.: (firmato digitalmente)